

**Il risarcimento del danno  
da discriminazione.  
Casi e prospettive future.**

Annamaria Casadonte

*Milano, 1 dicembre 2012*

# Il danno da discriminazione nel sistema della responsabilità civile

I presupposti generali:

1. **Fatto illecito** ( condotta omissiva/commissiva, imputabilità, dolo o colpa).
2. **Illiceità del fatto** – illecita lesione di interessi tutelati dall'ordinamento – DANNO-EVENTO (c.d. Atipicità dell'illecito civile):
  - a. prima solo diritti assoluti
  - b. poi *contra jus* (del danneggiato) e *non jure* (del danneggiante)
  - c. poi diritto di credito
  - d. quindi interesse di fatto
  - e. da ultimo interesse legittimo.
3. **Nesso di causalità fra fatto ed evento-lesivo.**

# IL DANNO-CONSEGUENZA

il pregiudizio concretamente  
sofferto

- Se manca non si ha risarcimento.
- Rientra nella nozione di danno anche la **perdita di *chance*** cioè la perdita di una concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato risultato (cass. sez.un.7943/2008).

# IL sistema bipolare del danno

- 1) **patrimoniale** (lesione di interessi economici del danneggiato);
- 2) **non patrimoniale** (lesione di interessi della persona non connotati da rilevanza economica).

**Differenza fra danno patrimoniale e non patrimoniale.** Il danno patrimoniale è risarcibile in tutti i casi in cui ricorrano gli elementi di un fatto illecito, mentre il danno non patrimoniale è risarcibile solo nei casi previsti dalla legge, cioè secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. (*Cass. Sez. Un. 26972/2008, da ultimo Cass. 18853/2011 in materia di risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dei doveri nascenti dal matrimonio*):

- a) il fatto è astrattamente configurabile come reato;
- b) nei casi espressamente previsti (fra cui l'art. 44 comma sette D.lgs 286/1998 e ora art. 28 comma quinto d.lgs 150/2011);
- c) in caso di grave violazione di diritti inviolabili della persona oggetto di copertura costituzionale: in questo caso il risarcimento non è individuato ex ante dal legislatore, ma selezionato caso per caso dal giudice.

*Si noti che la lesione di un medesimo interesse (danno-evento) può comportare sia la lesione di interessi economici che quella di interessi non connotati da rilevanza economica: es. danno-evento alla salute intesa quale integrità –psico-fisica può determinare un danno-conseguenza patrimoniale (spese mediche) ed un danno-conseguenza non patrimoniale (sofferenza, danno biologico).*

# Il sistema bipolare del danno

- Il medesimo danno-evento può poi determinare danni-conseguenza a **persone diverse**: es. morte del marito, determina un danno al defunto, ma anche alla moglie che perde il mantenimento economico, ai figli che subiscono la perdita parentale, ecc. (*danni riflessi o danni da rimbalzo*).
- I danni risarcibili sono solo quelli che sono “**conseguenza diretta ed immediata**” del fatto illecito secondo il criterio della causalità giuridica (art. 1223 c.c.).

# Il contenuto dell'obbligazione di risarcimento del danno secondo il principio dell'integrale riparazione

1. Il risarcimento per equivalente (*tantundem* in danaro)
2. Risarcimento in forma specifica = rimozione del pregiudizio verificatosi.
3. In caso di danno permanente alla persona è possibile riconoscere una rendita vitalizia (art. 2057 c.c.).
4. Risarcimento anche dei danni imprevedibili (l'art. 2056 c.c. non richiama l'art. 1225 c.c. ).

# Il danno da discriminazione:inquadramento generale

- E' un danno-evento, quale lesione dell'interesse/diritto protetto a non subire disparità di trattamento/discriminazioni in ragione della nazionalità, della razza o etnia, religione.
- E' un danno-evento il cui risarcimento , in presenza di tutti i presupposti sinora visti, è previsto dall'art.44 comma 7 d.lgs 286/1998 e dall'art. 28 comma 5 del d.lgs 150/2011: *con l'ordinanza che definisce il giudizio il giudice può condannare il convenuto al risarcimento del danno anche non patrimoniale.*
- Il danno-evento può comportare sia
  1. **un danno-conseguenza patrimoniale**( p.es. spese sostenute per prepararsi ad un concorso dal quale si è stati esclusi in ragione della nazionalità );
  2. **un danno-conseguenza non patrimoniale** : QUALE
- **ART.15 Direttiva 2000/43/CE e art.17 Direttiva 2000/78/CE :Le sanzioni che possono prevedere un risarcimento dei danni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.**

## Il danno non patrimoniale da discriminazione risarcito : qualche esempio senza pretesa di esaustività.

- **Tribunale Milano ordinanza 30 marzo 2000** (in *Foro it*, I,2040) , relativa al rifiuto di una società immobiliare di procedere nelle trattative per la stipula di un contratto di locazione con un cittadino costavoriano a motivo della nazionalità extracomunitaria di questo. Il risarcimento era stato liquidato in £1.000.000.
- **Tribunale Milano, 20 marzo 2002** (in *Dir. imm.citt.*, n.2/2002,119) riconosce euro 2.500,00 a ciascuno dei tre stranieri penalizzati, in ragione del loro *status*, nell'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica; nulla viene invece riconosciuto alle associazioni .
- **Tribunale Catania 2 luglio 2008** ( in *Resp. Civ.prev.*,2008,2532) riconosce al ragazzo vittima di discriminazione fondata sull'orientamento sessuale il danno da discriminazione nella misura di euro 100.000 ( la persona aveva dichiarato in sede di revisione della visita militare la propria tendenza omosessuale, era stato esonerato dal servizio di leva per "disturbo dell'identità sessuale" ma al contempo era stata fatta d'ufficio la segnalazione alla Motorizzazione civile che , a seguito di revisione della patente, gliela aveva riconosciuta solo per un anno , pur in mancanza di disturbi fisici e psichici, così dimostrando di considerare il "disturbo dell'identità sessuale" temporalmente limitativo dell'idoneità alla guida). Il seguito vi era stato l'annullamento del provvedimento della Motorizzazione

## Segue:

- **Tribunale Padova ordinanza 19 maggio 2005:** la condotta di praticare agli stranieri prezzi superiori rispetto a quelli applicati per le stesse consumazioni ai clienti di cittadinanza italiana costituisce condotta discriminatoria e all'ordine di cessazione si è accompagnato il riconoscimento del risarcimento di *danni non patrimoniale compensativo di un pregiudizio non economico e liquidato equitativamente nella somma di euro 100 per ciascun ricorrente.*
- **Tribunale Padova, ordinanza 30 luglio 2010,** ha ritenuto discriminatorio sotto il profilo della libertà di religione, la condotta del dirigente scolastico consistita nella mancata attivazione dell'insegnamento facoltativo ed alternativo all'insegnamento della religione cattolica; *è stato riconosciuto un risarcimento del danno non patrimoniale in via equitativa di euro 1.500,00.*

**Segue: le molestie razziali** ( art. 2 comma 3 d.lgs 215/2003 “ comportamento indesiderato adottato per motivi di razza o di origine etnica avente lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una persona e creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante ed offensivo”).

- **Tribunale Brescia ordinanza 31.1.2012 (cfr. sito ASGI)**, l’esposizione pubblica sulla vetrina della Lega Nord di Adro di un manifesto dai contenuti offensivi nei confronti della segretaria locale della Cgl, impegnata nel contrasto delle iniziative discriminatorie nei confronti degli stranieri , costituisce una molestia razziale proibita ex art. 2 co. 3 d.lgs 215/2003. Viene riconosciuto a favore della sindacalista e delle due associazioni ricorrenti il risarcimento del danno nella misura di euro 2.500,00 , l’ordine di astenersi in futuro da comportamenti diffamatori (il piano di rimozione) ma non la pubblicazione della sentenza.
- **Tribunale Milano ordinanza 22.3.2012** nel procedimento ex art.28 d.lgs 150/2011: carattere discriminatorio nella forma delle molestie razziali ( introdotte dal d.lgs 215/2003 art. 2 comma 3) poste in essere all’interno di una banca da parte del presidente e altri suoi dirigenti attraverso frasi offensive. E’ stato disposto il risarcimento del danno per violazione del diritto fondamentale alla tutela della dignità e fissato in via equitativa in euro 5.000,00.

- **Tribunale Varese- sezione dist. Luino sent. n.31/2012.**Un cittadino senegalese si è rivolto al tribunale chiedendo il risarcimento del danno patrimoniale e non conseguente all'aggressione subita nel dicembre 2001 ad opera di quattro cittadini italiani. Nel corso del processo veniva accertato il danno non patrimoniale subito dall'attore sia sul versante del danno biologico e pari al 15% con ITT di 18 giorni e TIP al 75% di 22 giorni sia sull'autonomo versante della lesione dell'ulteriore bene identificato con *l'identità culturale e personale* quale rivolto applicativo del diritto a non subire discriminazioni e trattamenti offensivi fondati su ragioni di tipo razziale. Precisa altresì il giudice che *il diritto a non subire discriminazioni costituisce un diritto che, se lesa, consente autonomo risarcimento patrimoniale (2059 c.c.) poiché interesse tipizzato già in via legislativa ed a protezione costituzionale.*

La conseguenza del carattere duplice dei beni della vita compromessi è l'autonomia delle voci di ristoro, **danno non patrimoniale alla salute e danno non patrimoniale per lesione del diritto a non subire discriminazioni. La liquidazione di questa seconda voce avviene poi in misura pari a quella del danno biologico e cioè in euro 60.800,00 in considerazione della grave modalità con cui è accaduto il fatto.**

# Chi e come si risarcisce

## Chi?

- Il soggetto individuale; direttamente discriminato, ovvero la persona che combatte la discriminazione , c.d. discriminazione per associazione (Trib.Brescia ordinanza 31.1.2012);
- ma anche l'ente collettivo : associazioni (Trib. Brescia ordinanza 31.1.2012) , Consigliera di parità (cfr. Pistoia sentenza 177/2012).

## Come?

- Secondo un criterio equitativo.
- Cassazione 1493/2012: lettura costituzionalmente orientata ex art. 2 Cost dell'art. 16 preleggi, sulla c.d. condizione di reciprocità per cui allo straniero, residente o meno in Italia, è consentito chiedere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivato dalla lesione di diritti inviolabili della persona avvenuta in Italia.

*DUBBI: ma che cosa deve guidare il giudice nella liquidazione equitativa?*

*Sono in linea le decisioni sin esaminate con la ratio della tutela risarcitoria della danno da discriminazione ed è conforme al principio di integrale riparazione?*

*E sono conformi al disposto dell'art. 15 della Direttiva 2000/43/CE e 17 della Direttiva 2000/78/CE?*

**La funzione del risarcimento del danno da discriminazione : qual è?**

- a. Funzione compensativa: compensazione rispetto al valore economico del contratto di locazione non concluso o del caffè pagato di più? *In realtà, la disciplina dell'azione civile contro la discriminazione prevede cessazione, rimozione, risarcimento del danno e possibilità di pubblicazione del provvedimento, insomma decisamente di più.*
- a. Funzione satisfattiva: soddisfazione alternativa rispetto ad un bene che non ha valore economico e che valorizza la gravità dell'offesa allo stesso più che il valore contrattuale non conseguito. *In realtà manca quella parte di tutela finalizzata alla dissuasione del danneggiante attuale e futuro.*
- b. Funzione sanzionatoria: non si parla di danni punitivi (cass.1183/2007; da ultimo, *id.*1781/2012 con cui era stata cassata la decisione della corte d'appello di Torino che aveva condannato una società italiana a corrispondere più di 8.000.000 di dollari a seguito di infortunio sul lavoro), ma di verificare se rispetto a certi interessi il risarcimento del danno non possa non tenere conto delle modalità con cui il fatto è stato compiuto, dell'atteggiamento soggettivo del danneggiante, dell'interesse solidaristico della società che esso non si ripeta senza che tale finalità special-

## **C'è della deterrenza nella responsabilità civile ?**

Sì, secondo la dottrina ( per il civile, Busnelli, Ponzanelli ,  
per il penale Bricola ).

Sì, secondo il Legislatore : art. 709-*ter* c.p.c., art. 614 *bis*  
c.p.c., art. 96 comma tre c.p.c. .

E secondo la giurisprudenza?

La prospettiva europea non consente di eludere la  
domanda e personalmente sono convinta che la  
prospettiva futura riserverà ulteriori aperture.

*Ma non vorrei sconfinare nei pronostici, ambito che pur di  
attualità vista la fine dell'anno, non si addice al diritto e  
quindi mi fermo qui , ringraziandovi per l'attenzione.*